

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 519, 1282, 1628, 1661 e 1662-A

Relazione orale

Relatori MAZZOLA e ZAMBERLETTI

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 4^a RIUNITE

(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(4^a - DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 10 gennaio 1994

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con
finalità di terrorismo e per i delitti di strage (n. 519)

d'iniziativa dei senatori **GUALTIERI, COVI, MACCANICO,
MAZZOLA, CABRAS, PECCHIOLI, LIBERTINI, ALBERICI,
RASTRELLI, VISENTINI, SMURAGLIA, MARTINAZZOLI,
COMPAGNA, FERRARA SALUTE, PROCACCI, ROCCHI, RIZ
e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1992

Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (n. 1282)

d'iniziativa dei senatori COSSIGA e GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1993

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione
e la sicurezza dello Stato (n. 1628)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della difesa
col Ministro degli affari esteri
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
e con il Ministro del tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1993

Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza
dello Stato (n. 1661)

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1993

Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di
segreto di Stato, di informazioni classificate (n. 1662)

**d'iniziativa dei senatori LOPEZ, SALVATO, BOFFARDI,
CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GIOLLO, MANZI, MERIGGI, PARISI
Vittorio e SARTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1993

INDICE

Disegno di legge, testo proposto dalle Commissioni riunite .	<i>Pag.</i>	4
Disegno di legge n. 519, d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri	»	8
Disegno di legge n. 1282, d'iniziativa dei senatori Cossiga e Greco	»	9
Disegno di legge n. 1628, d'iniziativa del Governo	»	10
Disegno di legge n. 1661, d'iniziativa del senatore Cossiga ...	»	16
Disegno di legge n. 1662, d'iniziativa dei senatori Lopez ed altri	»	28

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Modificazioni ed integrazioni alla legge
24 ottobre 1977, n. 801**

Art. 1.

1. Alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, le parole da: «controlla la applicazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce i criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.»;

b) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), di cui all'articolo 3.»;

c) all'articolo 3, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Per l'esercizio delle sue competenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Segretariato generale del CESIS il quale, sotto la direzione del Segretario generale:

a) raccoglie, coordina, analizza e valuta globalmente le informazioni raccolte, le valutazioni effettuate e i rapporti prodotti dai servizi di informazione e di sicurezza, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza, dagli uffici competenti del Ministero degli affari esteri e degli altri Ministeri interessati in materia di informazione e sicurezza;

b) produce e fornisce alle autorità interessate rapporti globali di carattere generale o specifico;

c) formula valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e ai piani operativi conseguenti;

d) stabilisce criteri e principi di massima e ne verifica l'applicazione in ordine alle procedure di selezione, reclutamento e addestramento del personale, nonchè all'attribuzione delle qualifiche funzionali del personale dei servizi di informazione e di sicurezza;

e) esercita il controllo sulla costante applicazione da parte del Servizio per l'informazione e la sicurezza militare (SISMI), di cui all'articolo 4, e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), di cui all'articolo 6, delle direttive e di ogni altra disposizione impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè sulla gestione amministrativo-contabile del SISMI e del SISDE, ivi compresa quella concernente le spese riservate, allo scopo di verificarne la regolarità e la rispondenza alle finalità istituzionali, riferendone periodicamente gli esiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.»;

d) all'articolo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Segretario generale del CESIS è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»;

e) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:

«È istituito, presso il Segretariato generale del CESIS, l'archivio centrale dei servizi di informazione e di sicurezza nel quale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dei servizi, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate. Con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono disciplinati le modalità di organizzazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'archivio e di conservazione degli atti, anche con mezzi informatici, nonchè i criteri in base ai quali è consentito l'accesso per la visione dei singoli atti.»;

f) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituito il Servizio per l'informazione e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve fuori dei confini nazionali a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI inoltre svolge compiti di controspionaggio militare, secondo le modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo.»;

g) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa.

Gli altri funzionari del Servizio indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro della difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»;

h) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Quando ve ne sia la necessità, il Servizio può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma in concorso con il SISDE, previa intesa tra Ministro della difesa e Ministro dell'interno e conseguente comunicazione al Segretario generale del CESIS che ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.»;

i) all'articolo 6, primo comma, dopo le parole: «Esso assolve» sono inserite le seguenti: «, all'interno del territorio nazionale.»;

l) all'articolo 6, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.

Gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro dell'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»;

m) all'articolo 6, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Quando ve ne sia la necessità, il Servizio può svolgere, di volta in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, ma in concorso con il SISMI, previa intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa e conseguente comunicazione al Segretario generale del CESIS che ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri».

DISEGNO DI LEGGE N. 519

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 204. - *Esclusione dal segreto.* - 1. Nei procedimenti penali non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

DISEGNO DI LEGGE N. 1282

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COSSIGA E GRECO

Art. 1.

1. Sono abrogati:
 - a) gli articoli 12, 16 e 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
 - b) gli articoli da 256 a 263 del codice penale;
 - c) l'articolo 202 del codice di procedura penale.

2. Nell'articolo 204 del codice di procedura penale le parole «dagli articoli 201, 202 e 203» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 201 e 203».

3. La soppressione del segreto di Stato riguarda anche gli atti, i documenti, le notizie e le attività che sarebbero dovute rimanere segrete in forza di trattati o di accordi di carattere internazionale, ancorchè essi vengano considerati di proprietà degli enti, istituzioni od organizzazioni cui lo Stato abbia aderito.

Art. 2.

1. I membri del Parlamento hanno pieno diritto di libero accesso agli archivi del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), del servizio per la informazione e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e

la sicurezza democratica (SISDE) e del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Essi hanno diritto di trarre o aver copia di qualunque documento ivi esistente e di utilizzare nelle forme che ritengano utili e necessarie all'interesse pubblico i documenti stessi nonchè le informazioni che si possono trarre dal loro contenuto.

2. I dirigenti del CESIS, del SISMI e del SISDE possono opporsi all'esercizio del diritto previsto dal comma precedente, ricorrendo al Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. L'opposizione può essere accolta soltanto con tre quarti dei voti dei componenti del Comitato, sempre che vi sia compreso quello del Presidente, nei soli casi in cui si debba tutelare la vita o i beni essenziali di agenti dei servizi che operino attualmente all'estero o il diritto alla privacy dei cittadini o i buoni rapporti internazionali, salvo quanto stabilito dall'articolo 1.

Art. 3.

1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - (*Manomissione degli archivi dei servizi di sicurezza*). - Chiunque distrugga, sottragga, trasferisca altrove od occulti alcuno degli atti, documenti o materiali contenuti negli archivi dei servizi di informazione e di sicurezza, o vi introduca altri atti, documenti o materiali, veri o falsi, che non vi si trovavano, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni».

DISEGNO DI LEGGE N. 1628

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività inerenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art. 2.

(Comitato interministeriale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, con funzioni di consulenza e di proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

2. Il Comitato in sessione ordinaria è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri dell'interno e della difesa. Salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga diversamente in relazione a singoli affari, vi interviene a titolo consultivo il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 3.

3. Al Comitato in sessione plenaria partecipano altresì il Ministro degli affari esteri,

il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro delle finanze. Il Comitato si riunisce in sessione plenaria nei casi indicati dalla presente legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri lo ritenga opportuno.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato altri Ministri, autorità civili e militari ed esperti.

Art. 3.

(Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato)

1. È istituita l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS), organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, sotto la vigilanza e l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'Agenzia cura la ricerca, l'analisi e la conservazione delle informazioni per la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e la loro trasmissione alle autorità competenti, nell'interesse e per la tutela dello Stato democratico e per la difesa da ogni aggressione contro l'indipendenza nazionale, l'integrità del territorio e le libere istituzioni. A questi fini, svolge ogni azione opportuna, compresa l'attività di controspionaggio.

3. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore;
- b) il comitato esecutivo;
- c) i capi dei Dipartimenti interno ed estero.

Art. 4.

(Direttore dell'Agenzia)

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale in sessione plenaria, ed è scelto fra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale od equiparata, i magistrati delle

giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori ordinari di Università. Con provvedimento motivato, può essere scelto anche un estraneo all'amministrazione.

2. Il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo cinque anni e non è rinnovabile. Il direttore, se dipendente di amministrazioni pubbliche, è collocato di diritto fuori ruolo o nella corrispondente posizione prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati con il regolamento.

3. Il direttore esercita il suo mandato secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e risponde a quest'ultimo dell'attività dell'Agenzia e dei suoi risultati.

4. In particolare, il direttore dell'Agenzia:

a) è consultato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1 e specialmente per l'emanazione dei regolamenti e delle direttive riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia;

b) salvo il disposto dell'articolo 6, comma 3, nomina e revoca, con le modalità e alle condizioni previste dal regolamento, i funzionari dell'Agenzia, ovvero formula le relative proposte nei casi in cui il regolamento riserva la competenza al Presidente del Consiglio dei ministri; per gli atti di nomina e revoca dei funzionari del Dipartimento interno e del Dipartimento estero, la cui competenza sia attribuita dal regolamento al rispettivo capo del Dipartimento, è obbligatoria l'acquisizione del suo parere;

c) emana direttive, disposizioni interne ed ordini di servizio;

d) comunica al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa, in conformità ai criteri dettati dallo stesso Presidente, le informazioni ricevute o comunque in suo possesso;

e) interviene ordinariamente alle sedute del CIIS e può essere invitato dal Presidente del Consiglio dei ministri a riferire verbalmente al Consiglio stesso.

Art. 5.

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo:

a) elabora i programmi generali di azione, in attuazione degli obiettivi formulati dalle competenti autorità di governo;

b) sovrintende al reclutamento, alla formazione ed all'impiego del personale, all'amministrazione del patrimonio e dei fondi dell'Agenzia;

c) ripartisce fra il Dipartimento interno e quello estero i fondi per le spese riservate;

d) è sede di costante consultazione reciproca e di coordinamento delle attività operative all'interno e all'estero;

e) adotta i provvedimenti attribuiti dal regolamento alle sue competenze.

2. Componenti ordinari del comitato esecutivo sono il direttore dell'Agenzia ed i capi dei Dipartimenti interno ed estero. Alle sedute del comitato possono essere invitati a partecipare i capi dei reparti amministrativi e tecnici, secondo le rispettive competenze in relazione agli affari da discutere.

3. Per la trattazione degli affari di cui al comma 1, lettera a), ed in ogni altro caso in cui ciò sia prescritto dal regolamento o sia ritenuto opportuno dal direttore dell'Agenzia, il comitato esecutivo è integrato da due membri aggregati, nominati, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, su proposta rispettivamente del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle finanze.

4. Qualora in seno al comitato esecutivo si verificano dissensi, decide il direttore dell'Agenzia. Se il dissenso riguarda questioni di coordinamento operativo con le strutture dipendenti dal Ministro dell'interno o dal Ministro della difesa, il direttore ne riferisce al Presidente del Consiglio per l'eventuale deferimento al Comitato interministeriale in sessione ordinaria.

5. Per gli affari concernenti l'assegnazione e la gestione dei fondi, compresi quelli per spese riservate, e la relativa rendiconta-

zione, il comitato esecutivo è assistito da un esperto in materia contabile e finanziaria, nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, su proposta del Ministro del tesoro, e tenuto al segreto. L'esperto rende al comitato i pareri di cui sia richiesto e può in ogni caso formulare osservazioni e rilievi; a tal fine ha titolo ad assistere alle sedute del comitato esecutivo nelle quali si trattano le questioni relative alle suddette materie. Qualora riscontri irregolarità, ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Dipartimenti interno ed estero)

1. Il Dipartimento interno ed il Dipartimento estero sono strutture dell'Agenzia ed hanno funzioni operative. Essi operano nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, nel rispetto del principio del coordinamento e della reciproca integrazione.

2. Il Dipartimento interno svolge le attività inerenti alla difesa dell'ordine democratico e della libertà delle istituzioni. Il Dipartimento estero svolge quelle inerenti alla difesa della integrità del territorio e della personalità e sovranità dello Stato nei rapporti internazionali.

3. Il capo del Dipartimento interno e il Capo del Dipartimento estero sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS in sessione plenaria, su proposta rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Si applica l'articolo 4, comma 2.

4. Il capo del Dipartimento interno e il capo del Dipartimento estero, ferme l'autonomia e la responsabilità inerenti alle funzioni, dipendono organizzativamente dal direttore dell'Agenzia. Essi rispondono funzionalmente rispettivamente al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, per il necessario coordinamento con gli organismi operativi dipendenti anche funzionalmente da ciascuno dei Ministri stessi.

Art. 7.

(Funzioni amministrative e tecniche)

1. Il reparto personale, il reparto comunicazioni, il reparto patrimonio e gli altri reparti amministrativi e tecnici sono retti dai funzionari dipendenti dal direttore dell'Agenzia.

2. Il regolamento determina il numero e le attribuzioni dei reparti amministrativi e tecnici e le modalità con cui essi prestano la loro collaborazione al Dipartimento interno ed al Dipartimento estero.

3. Il regolamento determina le modalità dei controlli contabili e delle verifiche dei costi e dei rendimenti.

4. La ripartizione dei fondi complessivamente disponibili fra spese ordinarie e spese riservate è fatta all'inizio dell'esercizio finanziario dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS in sessione ordinaria. Con la stessa procedura tale ripartizione può essere modificata nel corso dell'esercizio.

5. Le spese ordinarie sono approvate dal comitato esecutivo e sono soggette al controllo della Corte dei conti.

6. Le spese riservate sono disposte autonomamente dal capo del Dipartimento interno e dal capo del Dipartimento estero, ma quelle d'importo superiore al limite stabilito dal regolamento sono soggette all'approvazione del direttore dell'Agenzia. In ogni caso, di tutte le spese riservate i capi dei Dipartimenti presentano periodicamente un rendiconto al comitato esecutivo, che l'approva. Esse non sono soggette ad ulteriori rendicontazioni, salva la conservazione dei relativi documenti a norma dell'articolo 12.

Art. 8.

(Personale)

1. Il personale dell'Agenzia in rapporto d'impiego è costituito da:

a) dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, collocato fuori ruolo a tempo indeterminato;

b) dipendenti assunti direttamente, con i requisiti e secondo le modalità previste dal regolamento, con le opportune forme di selezione.

2. L'ordinamento del personale ed il suo trattamento giuridico ed economico sono determinati dal regolamento, con l'osservanza dei seguenti principi:

a) il conferimento ai dipendenti di qualifiche, mansioni ed incarichi è regolato esclusivamente dall'ordinamento interno dell'Agenzia ed è determinato in funzione delle esigenze del servizio;

b) sono determinate le condizioni e le modalità per il trasferimento del personale già dipendente dall'Agenzia nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, nonché per la restituzione del personale collocato fuori ruolo alle amministrazioni di provenienza.

3. Il Dipartimento interno ed il Dipartimento estero, secondo le determinazioni discrezionali dei rispettivi capi, possono avvalersi di collaboratori esterni, anche saltuari.

4. È incompatibile con ogni forma di dipendenza o di collaborazione la qualità di membro del Parlamento, di componente degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, di magistrato, di ministro di culto, di giornalista professionista.

5. È precluso all'Agenzia avvalersi in rapporto di dipendenza, anche saltuario, di persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e dell'ordinamento democratico.

6. Il personale dell'Agenzia agisce esclusivamente nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

7. Il personale che violi l'obbligo di cui al comma 6 è collocato a riposo o dimesso, con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Art. 9.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria)

1. I dipendenti dell'Agenzia non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa per tutta la durata del collocamento fuori ruolo per il personale che la rivesta in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

2. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale dell'Agenzia ha l'obbligo di fare rapporto, per via gerarchica, esclusivamente ai capi dei Dipartimenti interno ed estero, che ne riferiscono al direttore dell'Agenzia nonché direttamente ai Ministri rispettivamente dell'interno e della difesa.

3. Il direttore dell'Agenzia ed i capi dei Dipartimenti interno ed estero hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia, per disposizione del Presidente del Consiglio, anche su proposta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni cooperazione ai funzionari ed agenti dell'Agenzia e dei suoi Dipartimenti.

Art. 10.

(Rapporti con le pubbliche amministrazioni)

1. Il Dipartimento interno ed il Dipartimento estero, oltre al coordinamento operativo di cui all'articolo 6, comma 4, si avvalgono delle infrastrutture e dei mezzi del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, secondo le disposizioni impartite dai rispettivi ministri, sentito il direttore dell'Agenzia. Per determinazione del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con gli altri Ministri interessati, l'Agenzia e i suoi Dipartimenti possono altresì avvalersi di mezzi ed infrastrutture di qualsiasi amministrazione pubblica.

2. I servizi informativi, investigativi e di sicurezza delle Forze armate e delle Forze di polizia, operanti in regime ordinario, agiscono in stretto collegamento con le strutture dell'Agenzia. In nessun caso può essere loro richiesto di assumere informazioni e di compiere operazioni non corrispondenti, per oggetto o per metodo, alle loro legittime attività d'istituto.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a corrispondere alle richieste di informazioni loro inoltrate dal direttore dell'Agenzia e dai capi dei Dipartimenti interno ed estero.

Art. 11.

(Controllo parlamentare)

1. Il Governo riferisce tempestivamente al Parlamento e con periodicità almeno semestrale con una relazione sulla politica informativa e della sicurezza, sui controlli e sui risultati ottenuti.

2. Un Comitato parlamentare, costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dell'Agenzia; dà notizia della emanazione di regolamenti e di direttive generali, comunicandone il testo; riferisce sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della rendicontazione. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti e formulare proposte e rilievi.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al

comma 2. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di persistenza del diniego, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

5. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 2. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Art. 12.

(Conservazione degli atti)

1. È istituito presso la direzione dell'Agenzia l'archivio centrale degli organismi di informazione e di sicurezza, cui è preposto un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato esecutivo dell'Agenzia. Nell'archivio centrale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dell'Agenzia e dei suoi Dipartimenti, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate.

2. Il regolamento disciplina le modalità di conservazione, anche con mezzi informatici, ed i criteri in base ai quali il direttore dell'Agenzia o, per sua delega, il dirigente dell'archivio può autorizzare l'accesso e la visione dei singoli atti.

Art. 13.

(Disposizioni regolamentari)

1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il CIIS in sessione plenaria. I

suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme ordinarie.

2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni regolamentari di cui al comma 1 non si applicano le norme di legge in materia di amministrazione e contabilità dello Stato, di rapporto d'impiego e di procedimento amministrativo, salvi in ogni caso i principi costituzionali e i principi generali del diritto.

Art. 14.

(Norme finanziarie)

1. Le spese relative all'Agenzia di cui all'articolo 3 ed ai Dipartimenti da essa dipendenti sono iscritte nella rubrica denominata «Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza» nello stato di

previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 15.

(Norme finali e transitorie)

1. Gli organismi istituiti a norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono soppressi con il completamento delle nomine degli organi dell'Agenzia previsti dalla presente legge. Il personale dei suddetti organismi passa alle dipendenze dell'Agenzia, restando assegnato alle strutture cui è addetto, nelle more della loro riorganizzazione. Nel termine di tre mesi, il comitato esecutivo dell'Agenzia verifica l'idoneità dei singoli dipendenti in relazione alle esigenze determinatesi nel nuovo ordinamento ed adotta i provvedimenti conseguenti anche in relazione alla posizione di stato.

2. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

DISEGNO DI LEGGE N. 1661

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSSIGA

Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione della politica di informazione e di sicurezza nell'interesse e per la difesa estema e la sicurezza interna della Repubblica, delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico e della vita e dello sviluppo della comunità nazionale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni connessi con l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine, ai sensi della presente legge, ogni disposizione necessaria e utile per l'organizzazione e il funzionamento generale di essi, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento.

3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 24, determinando in attuazione delle leggi e dei regolamenti i criteri per l'apposizione del segreto, emanando le direttive generali per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo a essi e controllandone l'attività.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, delega a un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario di Stato l'espletamento di suoi compiti e l'esercizio di sue funzioni al fine di garantire il miglior esercizio delle sue

attribuzioni e un continuo coordinamento e controllo dei servizi per le informazioni e la sicurezza di cui agli articoli 5 e 7, di seguito denominati «i servizi», e delle attività da esse svolte.

5. Salvo che non ne sia stata fatta legittima comunicazione o diffusione o che esse non abbiano carattere di notorietà, sono coperte da segreto di Stato le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato esecutivo e dei servizi, nonchè della Commissione Presidenziale di cui all'articolo 25.

Art. 2.*(Comitato interministeriale)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

2. Il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè dagli altri ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di chiamare a far parte di esso o a esso associare di volta in volta.

3. Il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del Comitato.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del Comitato il direttore generale del segretariato esecutivo di cui all'articolo 3, i direttori generali dei servizi, altre autorità civili, militari o di polizia o esperti.

5. Il Comitato espleta compiti consultivi e di proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Esprime il proprio parere preventivo sulla nomina dei direttori generali dei servizi e sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 8 e 19. Esprime il proprio

parere sul fabbisogno nazionale di informazione e sicurezza e sui piani generali per l'attività di informazione e di sicurezza. Esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 8 e 19, nonché sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.

Art. 3.

(Segretariato esecutivo per le informazioni e la sicurezza e Comitati esecutivi)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato esecutivo per le informazioni e la sicurezza.

2. Al Segretariato esecutivo è preposto un direttore generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

3. Il Segretariato esecutivo comprende il Comitato esecutivo per le informazioni e il Comitato esecutivo per la sicurezza.

4. Il Comitato esecutivo per le informazioni è costituito dal direttore generale del Segretariato, che lo presiede, dal segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di Stato maggiore della difesa, dal direttore generale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, dai direttori generali dei servizi, dal direttore generale della informazione militare e da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Comitato esecutivo per la sicurezza è costituito dal direttore generale del Segretariato, che lo presiede, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai direttori generali dei servizi - e dal direttore generale dell'informazione militare.

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni del segretario esecutivo e dei Comitati esecutivi)

1. Del segretariato esecutivo si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri, e il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegati, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Il segretariato esecutivo:

a) raccoglie, coordina, analizza e valuta globalmente le informazioni raccolte, le valutazioni effettuate e i rapporti prodotti dai servizi, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza, dagli uffici competenti del Ministero degli affari esteri e degli altri Ministeri interessati, in materia di informazione e sicurezza;

b) produce e fornisce alle autorità interessate rapporti globali di carattere generale o specifico;

c) formula valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e ai piani operativi conseguenti.

3. Il segretariato esecutivo è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi, rispettivamente per quanto attiene l'attività informativa e per quanto attiene l'attività controinformativa e di tutela della sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e impartisce gli ordini necessari per l'attività del Segretariato esecutivo e per assicurare l'espletamento dei suoi compiti.

5. L'ordinamento del Segretariato esecutivo è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. L'organizzazione del Segretariato è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Istituzione e compiti del servizio per le informazioni generali - SIGEN)

1. È istituito il servizio per le Informazioni generali (SIGEN), quale agenzia autonoma del Governo.

2. Il servizio provvede:

a) alla raccolta, coordinamento, analisi e valutazione di ogni informazione relativa a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;

b) a individuare, contrastare e neutralizzare le minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;

c) a svolgere all'estero qualunque altra missione gli venga affidata dal Governo della Repubblica nell'ambito dei principi della presente legge per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni.

3. A tal fine il servizio espleta all'estero compiti di informazione, di controinformazione e di tutela della sicurezza interna.

Art. 6.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del servizio per le informazioni generali - SIGEN)

1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il servizio per le informazioni generali dipende dal Ministro della difesa.

2. L'ordinamento del servizio è stabilito con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

3. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro della difesa.

4. Il direttore generale del servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno.

Art. 7.

(Istituzione e compiti del servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN)

1. È istituito il servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN), quale Agenzia autonoma del Governo.

2. Il servizio provvede:

a) alla raccolta, coordinamento, analisi e valutazione di ogni informazione relativa alla tutela della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali da parte di organizzazioni eversive nazionali o contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri ed in particolare alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie o altrimenti pericolose;

b) alla individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) allo svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei principi della presente legge, gli venga affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.

3. Ai fini di cui al comma 2, il servizio espleta i compiti di informazione, controinformazione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 8.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del servizio di sicurezza nazionale - SERSIN)

1. Salvo le competenze stabilite dall'articolo 1, il servizio di sicurezza nazionale dipende dal Ministro dell'interno.

2. L'ordinamento del servizio è stabilito con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

3. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno.

4. Il direttore generale del servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.

Art. 9.

(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN)

1. Il servizio per le informazioni generali espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.

2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il servizio può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma in concorso con il SERSIN, previa intesa tra il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e fuori di esso, nei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.

4. Quando ve ne sia la necessità o l'utilità, il servizio per la sicurezza nazionale può svolgere di volta in volta anche attività fuori del territorio nazionale, ma in concorso con il SIGEN, previa intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri e secondo le istruzioni del Ministro competente o per mandato particolare di essi, i servizi collaborano con i servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni. Ad essi può essere affidata altresì la tutela di interessi esteri, quando vi sia un interesse dello Stato.

Art. 10.

(Attribuzioni dei servizi)

1. Il servizio per le informazioni generali e il servizio per la sicurezza nazionale non sono servizi di polizia giudiziaria.

2. Gli agenti dei servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Quando ve ne sia la necessità, al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.

3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente di carattere generale, speciale o eccezionale, gli agenti dei servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a

testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

4. Essi hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite loro superiori, esclusivamente ai direttori dei servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il direttore del Segretariato esecutivo e i direttori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del segretariato esecutivo e dei servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.

6. Gli agenti dei servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso, di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trame copia.

7. A tal fine gli agenti dei servizi possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparizione.

Art. 11.

(Attribuzioni particolari del servizio di sicurezza nazionale)

1. Gli agenti del SERSIN possono procedere a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonchè a intercettazione di comunicazioni solo con l'autorizzazione della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, su richiesta del direttore del servizio, approvata dal Ministro dell'interno che ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1 gli agenti del servizio possono procedere a perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali, e ad acquisire qualunque forma di documentazione delle cose ricercate.

3. Con le stesse procedure di cui al comma 1 gli agenti del servizio possono altresì procedere al temporaneo sequestro di corrispondenza o a sequestri presso banche al solo fine di trame documentazione o copia.

4. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute a insaputa degli interessati, chiunque ne sia informato è tenuto al segreto di Stato.

5. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono ammissibili come prove o fonte di prova nei procedimenti giudiziari.

6. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 26 e annualmente, in forma non specifica, al Parlamento, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.

Art. 12.

(Doveri dei direttori generali dei servizi)

1. I direttori generali dei servizi dirigono i servizi cui sono preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.

2. I direttori generali riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività o di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Ministro competente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.

3. I direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:

a) perchè nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dai servizi, se non in quanto necessaria per l'espletamento dei propri compiti;

b) perchè nessuna informazione raccolta dai servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

c) perchè il servizio non svolga alcuna attività nell'interesse di qualunque partito politico, organizzazione sindacale o comunità religiosa.

4. I direttori generali dei servizi presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente un rapporto annuale sull'attività del servizio cui sono preposti.

Art. 13.

(Attività speciali dei servizi)

1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, possono autorizzare rispettivamente il direttore generale del SERSIN e il direttore generale del SIGEN a disporre per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei servizi di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali che nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data informazione alla Commissione Presidenziale di cui all'articolo 25, che ha il diritto di chiedere informazioni e di formulare proposte.

2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, i direttori generali dei servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto e anche sotto identità diversa da quella reale. Essi possono altresì disporre l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi,

dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli reali.

Art. 14.

(Servizi operativi di polizia)

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia con il compito di collaborare con il SERSIN e con la direzione generale delle informazioni militari, nonché con la polizia militare esercitando in via preminente le attribuzioni della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria.

2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio può avvalersi di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.

3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle Forze di polizia.

4. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze, e sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno.

Art. 15.

(Rapporti di collaborazione)

1. I comandi, uffici, servizi e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia prestano piena collaborazione al Segretariato esecutivo e ai servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. A essi non può essere richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni a essi assegnati dalla legge.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al segretariato esecutivo e ai servizi le informazioni loro richieste dai

direttori generali competenti, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte delle richieste ritengano non opportuno corrispondere a esse, possono sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.

Art. 16.

(Rapporti logistici con le pubbliche amministrazioni)

1. Il Segretariato esecutivo e i servizi possono avvalersi delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 17.

(Personale dei servizi)

1. Il personale dei servizi con rapporto di impiego è costituito da dipendenti assunti direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia.

2. I regolamenti dei servizi determinano le qualifiche e le funzioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.

3. Il personale dei servizi può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, sentito o su proposta del direttore generale del servizio.

4. I servizi possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni.

5. L'ordinamento del personale del Segretariato esecutivo e dei servizi e il suo trattamento giuridico e economico sono

determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro.

Art. 18.

(Norme finanziarie)

1. Le spese relative al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ivi comprese quelle relative al Segretariato esecutivo, ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 4 e le spese relative ai servizi di cui agli articoli 5 e 7, sono iscritte in apposita rubrica, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza» nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, d'intesa con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, e sentiti il direttore generale del Segretariato esecutivo e i direttori generali dei servizi quanto delle somme stanziare debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì, con le stesse procedure di cui al comma 2, le categorie di spesa cui si debba far fronte con i fondi ordinari.

4. Con distinto regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonchè in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.

5. Della ripartizione di cui al comma 2. e delle determinazioni di cui al comma 3. il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 26, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.

6. Alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 25, nella composizione di cui al comma 2 del predetto articolo, i direttori dei servizi riferiscono sulla amministrazione dei fondi riservati, mensilmente e con relazione finale annuale. La Commissione presidenziale può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte ai direttori dei servizi, nonchè direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro del tesoro.

Art. 19.

(Istituzione, compiti e ordinamento della direzione generale per le informazioni militari)

1. Presso il Ministero della difesa è istituita la direzione generale per le informazioni militari.

2. La direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro e dipende funzionalmente, per quanto di loro competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal segretario generale della difesa - direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di Forza armata.

3. A capo della direzione generale è posto un direttore generale delle informazioni militari, nominato tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

4. Il direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il segretario generale della difesa - direttore nazionale per gli armamenti per quanto attiene l'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.

5. La direzione generale raccoglie, coordina, analizza e valuta le informazioni di carattere strategico, tecnico-operativo, ordinativo e scientifico di specifico interesse militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative.

6. La direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate; espleta in detto ambito compiti di controspionaggio, di controspionaggio e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione con il servizio della sicurezza nazionale.

7. La direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.

8. L'ordinamento e l'organizzazione della direzione generale sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa sono costituite sezioni specializzate per l'esercito, la marina, l'aeronautica e il settore degli armamenti.

Art. 20.

(Altri compiti della direzione generale delle informazioni militari)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, può affidare alla direzione generale delle informazioni militari compiti di raccolta radio-elettronica di informazioni che interessino lo Stato a norma dell'articolo 1, anche su richiesta e in collaborazione con il SIGEN e il SER-SIN.

Art. 21.

(Attribuzioni, doveri e facoltà della direzione generale per le informazioni Militari)

1. Si applicano alla direzione generale per le informazioni militari e al direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonchè alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per i servizi e per i direttori generali ad essi preposti.

2. Sono conferiti agli agenti della direzione generale, nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le disposizioni contenute agli articoli 10 e 11, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate, escluso il personale delle Forze di polizia, anche se a essi appartenente.

Art. 22.

*(Servizio informazioni
della guardia di finanza)*

1. L'espletamento di attività informative e controinformative da parte del Corpo della guardia di finanza per i compiti di istituto ad essa assegnati è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno.

Art. 23.

*(Tutela della sicurezza interna
dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza)*

1. All'espletamento di compiti controinformativi e in generale di tutela della sicurezza interna nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con i Ministri competenti.

Art. 24.

(Organizzazione nazionale per la sicurezza)

1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione

dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata per mezzo del segreto, contro la diffusione o contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all'Organizzazione nazionale per la sicurezza; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.

3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende:

a) l'autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore generale del segretariato esecutivo di cui all'articolo 3;

b) l'ufficio centrale per la sicurezza che è il Segretariato esecutivo di cui all'articolo 3 e gli altri uffici costituiti presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività interessate alla tutela del segreto.

4. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'industria e della ricerca scientifica.

Art. 25.

*(Commissione Presidenziale per i servizi di
informazione e sicurezza)*

1. È istituita la Commissione Presidenziale per i servizi di informazione e sicurezza con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato esecutivo e dei servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.

2. La Commissione Presidenziale è costituita da un Presidente e da due membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Essa è integrata per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.

3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con suo decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica cinque anni.

5. Qualora la Commissione Presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato dispone una inchiesta. Il Segretariato esecutivo e i servizi devono collaborare con la Commissione Presidenziale e fornire a essa qualunque informazione richieda.

6. La Commissione Presidenziale riferisce con sua relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.

7. Al Presidente della Commissione e ai membri di essa è attribuito un trattamento economico pari a quello del Vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

8. Il regolamento concernente l'attività della Commissione è amantato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione stessa.

Art. 26.

(Comitato Parlamentare per i servizi)

1. È istituito un Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.

2. Il Comitato è costituito da un presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.

3. Il Comitato:

a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;

b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;

c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del segretariato esecutivo e dei servizi;

d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;

e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione Presidenziale di cui all'articolo 25 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;

f) è informato delle misure adottate dai servizi a norma dell'articolo 11 e nelle forme da esso prescritte.

4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.

5. Il Comitato può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno o il Ministro della difesa, il Ministro o il Sottosegretario delegato nonchè, attraverso di essi e salvo la loro autorizzazione, o i direttori dei servizi.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre, esponendone con sommaria motivazione, le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3.

7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.

8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato Parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna della Camere per le conseguenti valutazioni.

9. I componenti del Comitato Parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.

10. Gli atti del Comitato, ancorchè non riguardino materie tutelate di per sè dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere compreso il Presidente del Comitato stesso.

Art. 27.

(Disposizioni regolamentari)

1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 28.

(Soppressione dei SIOS. Disciplina della polizia militare)

1. I Servizi informazioni operativi speciali (SIOS) di Forza armata sono soppressi.

2. Nell'ambito degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e della aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale e dai servizi e dalla direzione generale per le informazioni militari.

3. All'ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato in conformità alle leggi e regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell'Arma dei carabinieri, delle altre Forze di polizia, alla legge 11 luglio 1978, n. 382, al regolamento di disciplina militare e ai codici penali militari, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, e con il Ministro dell'interno.

4. L'organizzazione è stabilita dal Ministro della difesa.

Art. 29.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica emana il regolamento per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

Art. 30.

(Norme generali e transitorie)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.

3. Il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti.

4. Il personale in servizio presso il Comitato esecutivo e presso i disciolti servizi di cui al comma 3 che provenga da altre amministrazioni dello Stato è restituito alle amministrazioni di appartenenza.

5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.

6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del Comitato esecutivo e dei servizi provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 31.

(Applicazione della legge)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede:

- a) alla soppressione del CESIS;
- b) allo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;
- c) alla costituzione del segretariato esecutivo e degli altri organismi previsti dalla presente legge.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del direttore generale del segretariato esecutivo e alla

costituzione di un primo nucleo del segretariato esecutivo.

3. Il segretario generale del CESIS e i direttori dei servizi cessano dal loro incarico con l'entrata in vigore della legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal direttore generale del segretariato esecutivo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che fino al loro scioglimento, venga sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1662

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LOPEZ ED ALTRI

TITOLO I.

NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE
E SICUREZZA DELLO STATO

Art. 1.

*(Soppressione degli organismi
per l'informazione e la sicurezza)*

1. Gli organismi istituiti a norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono soppressi. Sono altresì soppressi i servizi informativi, investigativi e di sicurezza delle forze armate e delle forze di polizia.

2. Il personale appartenente agli organismi di cui al comma 1 viene trasferito, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato.

3. Il personale appartenente ai Servizi informazioni operative speciali (SIOS) delle Forze armate e delle Forze di polizia viene assegnato, con appositi decreti dei ministri competenti, ad altri compiti nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza oppure trasferito, su domanda degli interessati, nelle forze e nei limiti indicati dai successivi articoli 3 e 6, all'Ufficio centrale di cui all'articolo 3 o all'Agenzia di cui all'articolo 5.

Art. 2.

*(Attribuzioni del Presidente
del Consiglio dei ministri)*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e di coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività inerenti ai fini di cui al comma 1.

Art. 3.

(Istituzione dell'Ufficio centrale di sicurezza)

1. Ai fini dell'applicazione di questo previsto dal titolo II è istituito, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale di sicurezza (UCSI).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9, emana con suo decreto il regolamento dell'UCSI, definendone l'organico.

3. Alla direzione dell'UCSI è preposto un dipendente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale od equiparata, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS di cui all'articolo 4. Il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo quattro anni e non è rinnovabile.

4. Il personale dell'UCSI è costituito da dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato. Il personale proveniente dalle singole amministrazioni non potrà eccedere il 10 per cento dell'organico dell'ufficio. Un'opposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, analizza e valuta i candidati in base a disposizioni e criteri che saranno resi pubblici dal Governo.

Art. 4.

(Comitato interministeriale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, con funzioni di consulenza e di proposta,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

2. Il Comitato in sessione ordinaria è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri dell'interno e della difesa. Salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga diversamente in relazione a singoli affari, vi intervengono a titolo consultivo il direttore dell'UCSI e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 5.

3. Al Comitato in sessione plenaria partecipano altresì il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro delle finanze. Il Comitato si riunisce in sessione plenaria nei casi indicati dalla presente legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri lo ritenga opportuno.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato altri ministri, autorità civili e militari ed esperti.

Art. 5.

*(Agenzia per l'informazione
e la sicurezza dello Stato)*

1. È istituita l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS), organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, sotto la vigilanza e l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'AISS cura la ricerca, l'analisi e la conservazione delle informazioni atte a tutelare la sovranità nazionale nonché la loro trasmissione alle autorità competenti per la difesa dello Stato democratico, del suo territorio e delle sue istituzioni da ogni interferenza straniera.

3. L'AISS ha compiti di difesa elettronica, consistenti nella protezione delle comunicazioni di interesse nazionale e nella decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne. È esclusa ogni attività di intercettazione delle comunicazioni interne al territorio nazionale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9, emana con suo decreto il regolamento dell'AISS definendone l'organico.

5. Il direttore dell'AISS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale in sessione plenaria, ed è scelto fra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale od equiparata, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori ordinari di Università.

6. Il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo quattro anni e non è rinnovabile. Il direttore è collocato di diritto fuori ruolo o nella corrispondente posizione prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati con il regolamento.

7. Il direttore esercita il suo mandato secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e risponde a quest'ultimo dell'attività dell'AISS e dei suoi risultati.

8. Il regolamento di cui al comma 4 determina il numero e le attribuzioni dei reparti dell'AISS. Ogni reparto è retto da un funzionario che dipende dal direttore dell'AISS. Il regolamento determina altresì le modalità dei controlli contabili e delle verifiche dei costi e dei rendimenti.

9. La ripartizione dei fondi complessivamente disponibili fra spese ordinarie e spese riservate è fatta all'inizio dell'esercizio finanziario dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9. Con la stessa procedura tale ripartizione può essere modificata nel corso dell'esercizio.

10. Le spese ordinarie sono soggette al controllo della Corte dei conti. Le spese riservate sono disposte dal direttore dell'AISS che ne fornisce rendiconto mensile al Presidente del Consiglio dei ministri. La relativa documentazione viene conservata a norma dell'articolo 10.

Art. 6.

(Disposizioni sul personale dell'AISS)

1. Il personale dell'AISS in rapporto d'impiego è costituito da:

a) dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, collocati fuori ruolo a tempo indeterminato;

b) dipendenti assunti direttamente, con i requisiti e secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Un'apposita commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri analizza e valuta i candidati in base a disposizioni e criteri che saranno resi pubblici dal Governo.

3. Il personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato non potrà eccedere, per ogni amministrazione interessata, la misura del 10 per cento dell'organico dell'AISS.

4. L'ordinamento del personale ed il suo trattamento giuridico ed economico sono di tipo civile e vengono determinati dal regolamento, con l'osservanza dei seguenti principi:

a) il conferimento ai dipendenti di qualifiche, mansioni ed incarichi è regolato esclusivamente dall'ordinamento interno dell'AISS ed è determinato in funzione delle esigenze del servizio;

b) sono determinate le condizioni e le modalità per il trasferimento del personale già dipendente dall'AISS nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato.

5. Non è prevista in alcun caso la restituzione del personale collocato fuori ruolo alle amministrazioni di provenienza.

6. L'AISS può avvalersi saltuariamente di collaboratori esterni per compiti d'istituto e in base a quanto previsto in merito dal regolamento.

7. È incompatibile con ogni forma di dipendenza o di collaborazione la qualità di membro del Parlamento, di componente degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, di magistrato, di ministro di culto, di giornalista professionista.

8. È precluso all'AISS avvalersi in rapporto di dipendenza, anche saltuario, di persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e dell'ordinamento democratico.

9. Il personale dell'AISS agisce esclusivamente nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

10. Al personale dell'AISS è fatto divieto di:

a) svolgere attività clandestina;

b) svolgere attività armate;

c) svolgere attività a favore o contro partiti o movimenti politici.

11. Al momento dell'entrata in servizio i dipendenti dell'AISS firmano una dichiarazione impegnativa con la quale garantiscono di non aver prestato altri giuramenti di fedeltà al di fuori di quello verso lo Stato e di non far parte di organizzazioni segrete o coperte.

12. Il personale che violi gli obblighi di cui ai commi 9, 10 e 11 è collocato a riposo o dimesso, con provvedimento del direttore dell'AISS.

13. Al personale dell'AISS viene corrisposta l'indennità operativa prevista per le forze armate, aumentata, per coloro che siano impegnati in operazioni speciali, nella misura prevista per le indennità assegnate ai corpi speciali delle forze armate.

14. Non sono ammesse indennità nè sono previsti compensi di alcun tipo al di fuori di quanto disposto dal comma 13.

15. I dipendenti dell'AISS non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa per tutta la durata del collocamento fuori ruolo per il personale che la rivesta in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 7.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria)

1. Tutto il personale dell'AISS ha l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

2. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire la cooperazione eventualmente richiesti dal direttore dell'AISS.

Art. 8.

(Rapporti con le pubbliche amministrazioni)

1. Per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri interessati, l'AISS può avvalersi di mezzi ed infrastrutture di qualsiasi amministrazione pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a corrispondere alle richieste di informazioni loro inoltrate dal direttore dell'UCSI o dal direttore dell'AISS.

Art. 9.

(Controllo parlamentare)

1. Il Governo riferisce tempestivamente al Parlamento e con periodicità almeno semestrale con una relazione sulla politica informativa e della sicurezza, sui controlli e sui risultati ottenuti.

2. Un Comitato parlamentare, costituito da sette deputati e sette senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione della presente legge. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato sull'attività dell'AISS dà notizia della emanazione di regolamenti e di direttive generali, comunicandone il testo; riferisce sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della rendicontazione. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti e formulare proposte e rilievi.

3. Il Comitato parlamentare ha gli stessi poteri previsti per le Commissioni bicamerali d'indagine.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al Comitato parlamentare la tutela del segreto in ordine alle informazio-

ni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma 2. In tal caso gli atti del Comitato sono coperti dal segreto. Il segreto non è comunque previsto per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.

5. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni di cui al comma 4.

Art. 10.

(Conservazione degli atti)

1. È l'istituto presso l'UCSI l'archivio centrale degli organismi di informazione e di sicurezza, cui è preposto un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. Nell'archivio centrale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dell'AISS, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate.

2. Il regolamento dell'UCSI disciplina le modalità di conservazione, anche con mezzi informatici, ed i criteri per l'accesso e la visione dei singoli atti, tenuto conto di quanto previsto dal successivo titolo II.

3. Tutta la documentazione deve essere protocollata; copia del protocollo è depositata presso gli uffici del Comitato parlamentare.

TITOLO II.

NORME RELATIVE AL SEGRETO DI STATO
E DISCIPLINA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Art. 11.

(Pubblicità degli atti)

1. Gli atti, i documenti, le attività degli organi e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonchè delle regioni e degli enti locali sono pubblici, salvo che non vi sia esplicitamente ed individualmente apposto il vincolo del segreto o della riservatezza secondo le norme contenute nella presente legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12.

(Presupposti del segreto di Stato)

1. È coperto dal segreto di Stato qualsiasi atto, documento, notizia, materiale o attività la cui diffusione possa arrecare danno grave alla integrità dello Stato democratico, alle istituzioni della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza e alla difesa dello Stato.

Art. 13.

(Casi di inammissibilità del segreto di Stato)

1. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordine costituzionale, né il segreto può essere opposto nel corso di procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289, 289-bis, 305, 306, 416-bis, 422, ed in genere per tutti i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

Art. 14.

(Disciplina del segreto di Stato per i trattati internazionali)

1. Non possono essere sottoposti al vincolo del segreto di Stato trattati o accordi internazionali, anche se esecutivi di accordi precedentemente stipulati.

2. Singole clausole di trattati, purché non compresi tra quelli previsti dall'articolo 80 della Costituzione, possono essere dichiarate segrete. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri ne comunica al Comitato parlamentare di controllo le motivazioni.

Art. 15.

(Esclusione di effetti retroattivi nell'apposizione del segreto)

1. Non può essere eccepito il segreto su atti, documenti, attività o materiali in

genere se esso non sia stato apposto in data precedente all'eccezione, e nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 16.

(Documenti con classifica «segreto» e «segretissimo»)

1. Rientrano nella definizione di segreto di Stato le classifiche, formulate ai soli fini del trattamento dei documenti e dell'estensione della loro circolazione autorizzata, di «segretissimo», riferite a documenti o altro la cui divulgazione possa provocare un danno estremamente grave agli interessi definiti all'articolo 12 della presente legge, e «segreto», riferita a documenti o altro la cui divulgazione possa provocare un danno grave ai medesimi interessi.

Art. 17.

(Documenti con classifica «riservato»)

1. Ai soli fini della limitazione della circolazione e della conoscenza, l'amministrazione centrale e periferica dello Stato può inoltre utilizzare la classifica di «riservato» su quegli atti, documenti o altri materiali la cui più vasta diffusione potrebbe tradursi in un danno significativo agli interessi definiti all'articolo 12.

2. In nessun caso può essere negata al giudice di merito la conoscenza di materiali aventi la classifica di cui al comma 1, nè potrà essere rifiutata la testimonianza da parte di persone che ne abbiano conoscenza.

3. Ugualmente non potranno essere rifiutate al Parlamento informazioni, notizie, materiali classificati in base al comma 1.

4. Su richiesta dell'autorità che esibisce o fornisce i documenti classificati «riservato», gli stessi dovranno essere esaminati in dibattimento a porte chiuse o, in sede di Commissione parlamentare, con il vincolo della riservatezza per tutti i presenti.

Art. 18.

(Documenti non classificabili)

1. Nessun documento a contenuto puramente normativo può essere classificato, nè possono esserlo quelle informazioni che per loro natura siano a chiunque accessibili oppure siano legittimamente a conoscenza di autorità straniere, al di fuori dei casi previsti da accordi di mutua difesa, di assistenza giudiziaria e di polizia.

Art. 19.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Il segreto di Stato può essere apposto dal Presidente del Consiglio e dai ministri facenti parte del Consiglio supremo di difesa per le materie di loro competenza.

2. Il Presidente del Consiglio può delegare altri soggetti all'apposizione del segreto di Stato su materie precisamente definite.

3. La delega di cui al comma 2 ha una durata massima di due anni, rinnovabili, è individuale e intrasferibile, anche parzialmente, è revocabile in qualsiasi momento e termina in ogni caso con la cessazione del delegato dalla funzione o dalla carica che l'aveva giustificata.

Art. 20.

(Modifica dell'articolo 202 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. - («Segreto di Stato»). - 1. Chiunque, per ragione del suo ufficio, sia chiamato a deporre su quanto coperto da segreto di Stato deve eccepirne l'esistenza ed astenersi dal deporre.

2. Il giudice interpella il Presidente del Consiglio che, ove ritenga di confermarlo,

deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette gli atti o i documenti coperti dal segreto che sono esaminati in camera di consiglio.

4. Ove il giudice ritenga fondata la dichiarazione di segretezza e la prova sia essenziale per la definizione del processo, dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. In caso contrario trasmette gli atti al Comitato parlamentare di controllo.

5. Se il Presidente del Consiglio non conferma il segreto o se il Comitato parlamentare di controllo ne dichiara la insussistenza, il giudice ordina che il testimone deponga.

6. Nel caso si proceda ai sensi del comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere che la deposizione avvenga a porte chiuse».

Art. 21.

(Controllo parlamentare)

1. Il Presidente del Consiglio trasmette al Comitato parlamentare l'elenco dei soggetti delegati di cui all'articolo 19 della presente legge; sottopone al preventivo parere gli atti normativi connessi con l'apposizione e la salvaguardia del segreto; comunica al Comitato le richieste di conferma della sussistenza del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale e il loro esito; presenta annualmente una relazione sulla tutela del segreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri deve trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta qualsiasi documento, atto o informazione che il Comitato ritenga di dover esaminare.

3. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta, entro sessanta giorni dalla richiesta ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, sulla legittima opposizione del segreto di Stato.

Art. 22.

(Validità delle classifiche)

1. Le classifiche attribuite ai sensi della presente legge sono di diritto portate al livello inferiore ogni cinque anni.

2. Con decisione motivata da comunicare al Comitato parlamentare di controllo, il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare di prolungare la durata del segreto di Stato su singoli atti, documenti, materiali o attività.

3. Tutte le classifiche decadono di diritto quindici anni dopo la data di apposizione della classifica originaria.

Art. 23.

(Registrazione dei documenti)

1. Gli atti, i documenti e, in genere, tutti i materiali coperti dal segreto di Stato devono essere annotati su registri cronologici conservati dall'autorità originante e, in copia, in uno speciale archivio istituito presso l'UCSI.

Art. 24.

(Abolizione del nulla osta di sicurezza)

1. L'istituto del nulla osta di sicurezza è abolito.

Art. 25.

(Diritto di accesso agli atti)

1. Chiunque può chiedere di ottenere in copia qualsiasi atto della pubblica amministrazione.

2. A tal fine ogni amministrazione centrale e periferica dello Stato e ogni altro ente pubblico territoriale e non territoriale istituisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio per la libertà di accesso ai documenti amministrativi.

3. Non possono in nessun caso essere resi noti, se non ai diretti interessati e ai

soggetti pubblici che ne abbiano un legittimo interesse, gli atti che contengono informazioni di carattere personale.

4. Il cittadino ha sempre diritto di rettifica relativamente agli atti che lo riguardano.

Art. 26.

(Compiti delle amministrazioni)

1. Entro novanta giorni dalla domanda, l'amministrazione di origine del documento richiesto ai sensi dell'articolo 24 deve fornirne copia al richiedente oppure motivarne il rifiuto.

2. Nello stesso termine l'amministrazione deve risponderne nel caso in cui il documento non sia esattamente individuabile oppure quando la stessa non sia originaria del documento.

3. In ogni caso di rifiuto o di rinvio l'ufficio per la libertà di accesso ai documenti indica l'autorità alla quale il richiedente può opporre ricorso.

Art. 27.

(Ricorso in caso di diniego)

1. Nel caso di rifiuto all'accesso di documenti, il richiedente può proporre ricorso entro trenta giorni all'autorità indicata nella comunicazione di diniego.

2. Se, entro sessanta giorni, l'autorità appellata conferma il diniego, nel termine di trenta giorni il richiedente può ricorrere alla Commissione centrale per la libertà di accesso che delibera entro novanta giorni.

3. Le decisioni della Commissione sono definitive.

Art. 28.

(Commissione centrale per le libertà di accesso agli atti)

1. La Commissione centrale per la libertà di accesso, presieduta da un magistrato

nominato dal Presidente della Corte di cassazione, comprende quattro membri, dei quali due nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento e due dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nel caso di documenti coperti dal segreto di Stato in violazione della presente legge, la Commissione dispone il riesame da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e ne informa contestualmente il Comitato parlamentare di controllo.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, REGOLAMENTARI E FINALI

Art. 29.

(Norme finanziarie)

1. Le spese relative all'UCSI e all'AISS sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nella rubrica denominata «Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza».

Art. 30.

(Disposizioni regolamentari)

1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità anche in deroga alle norme ordinarie.

2. Nelle materie disciplinate dalle suddette disposizioni regolamentari non si applicano le norme di legge in materia di amministrazione e contabilità dello Stato, di rapporto d'impiego e di procedimento amministrativo, salvi in ogni caso i principi costituzionali e i principi generali del diritto.

Art. 31.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.